

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

PREMESSO

- a. che la società A2A Ambiente S.p.A., con nota acquisita agli atti al prot. 413936 del 01/07/2019 e successivamente integrata con note acquisite agli atti al prot. 472930 del 26/07/2019 e al prot. 549765 del 16/09/2019, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC 5.3.b trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA).
All’istanza erano allegate la documentazione tecnica e l’attestazione di pagamento della tariffa istruttoria, di cui al D.M. 24/04/2008, pari a euro 20.750, versati a mezzo bonifico bancario, nonché asseverazione della stessa. La suddetta tariffa dovrà essere eventualmente integrata, previa verifica dell’Università e/o eventualmente adeguata al D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza della validità del presente provvedimento;
- b. che in data 01/08/2019, presso gli uffici della scrivente UOD, si è tenuto un tavolo tecnico con la partecipazione della società e dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, al fine di chiarire alcuni aspetti tecnico/amministrativi relativi al procedimento in oggetto;
- c. che con nota prot. 574274 del 26/09/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo che si è svolto applicando le disposizioni di cui all’art. 2 comma 3 D.L. 185 del 25/11/2015 che prevedono tempi istruttori dimezzati;
- d. che entro i successivi otto giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web di questa U.O.D. e, decorsi quindici giorni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che con nota prot. 662617 del 04/11/2019 è stata convocata la Conferenza di Servizi, iniziata il 28/11/2019 e conclusa il 19/12/2019, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1. esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 413936 del 01/07/2019 e successivamente integrato, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dall'ARPAC e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", che la società ha trasmesso con nota acquisita al prot. 772260 del 18/12/2019;

a2. l'ARPAC Napoli, viste le integrazioni, con nota acquisita al prot. 777469 del 19/12/2019, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a3. l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", viste le integrazioni ha rilevato che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

a4. l'ASL NA2 NORD ha espresso parere favorevole, facendo proprie le prescrizioni dell'Università "Parthenope" e dell'ARPAC;

a5. il Consorzio ASI di Napoli ha dichiarato di non avere competenze in materia di scarichi, in quanto le acque provenienti dall'attività non sono inviate al sistema fognario consortile. Riguardo al progetto ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a6. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 130869 del 27/11/2019, acquisita agli atti con prot. 721305 del 27/11/2019, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, per quanto di competenza dell'Ufficio gestione tecnica dei rifiuti. Per quanto di competenza dell'Ufficio tutela del suolo – bonifica siti ha rappresentato quanto segue: *"L'impianto in oggetto costituisce una rifunzionalizzazione dell'edificio denominato MVA, facente parte dell'impianto STIR di Caivano. Il sito su cui è ubicato detto STIR, identificato al Catasto Terreni al foglio 1 p.lla 673 del comune di Caivano, è ricompreso nella tabella 4 bis 1 "Elenco recante il censimento dei siti potenzialmente contaminati nell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" allegate al PRB della Regione Campania con codice 3011A59. Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 152 del 6/11/2018, la società A2A ha ottenuto per detto STIR il riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'AIA già rilasciata con OPCM n. 299 del 31/12/09 con la prescrizione di effettuare delle indagini ambientali. Dette indagini sono state eseguite nel periodo febbraio-aprile 2019 ed hanno interessato l'intero sito, evidenziando il non superamento delle CSC, sia per la matrice suolo che per le acque sotterranee".*

a7. il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, con nota acquisita al prot. 724679 del 28/11/2019, ha espresso parere favorevole;

a8. l'Ente Idrico Campano ha dichiarato di non avere competenze in merito al progetto da autorizzare, in quanto lo stesso non prevede scarichi in pubblica fognatura;

a9. Il Comune di Caivano (NA), e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sebbene invitati, non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 433 del 02/01/2020, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 44 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 22.

DATO ATTO

a. che la A2A Ambiente S.p.A., dal 13 luglio 2016, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura di Brescia in data 25 settembre 2013, relativamente ai settori "trasporto di materiali a discarica per conto terzi"; "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi". La società, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà far pervenire a questa UOD il rinnovo, per l'anno in corso, della suddetta iscrizione;

b. che la società ha trasmesso gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 104 da cui risulta che non sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società A2A Ambiente S.p.A per l'impianto IPPC 5.3.b trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA).

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società A2A Ambiente S.p.A per l'impianto IPPC 5.3.b trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA);

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società ed acquisita al prot. 413936 del 01/07/2019 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Raffaele Cioffi, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera, il non superamento dei limiti obiettivo indicati al punto E.1.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento;

3.1.1. eventuali superamenti dei suindicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi consentiti. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.3 per gli scarichi idrici, il rispetto dei parametri fissati dalla Tabella 3 dell' allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 per scarichi in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che, come prescritto dalla Conferenza di Servizi, nella seduta del 19/12/2019 e riportato nel verbale, prima della realizzazione dell'impianto, la recinzione preesistente dello STIR, che rientra parzialmente nella fascia di rispetto del Regi Lagni (così come dichiarato dalla società nella relazione tecnica, dopo verifica da sovrapposizione del vincolo su catastale), dovrà essere arretrata fino ad uscire dall'area vincolata;

5. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni;

6. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee ed ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituito dall'A.I.A.;

9. **di precisare** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata a presentare a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;

10. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, dovrà predisporre un "Piano di emergenza interna", trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge;

11. **di prescrivere** alla società di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli l'inizio e la fine dei lavori necessari per realizzare l'impianto, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

12. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

13. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, avrà validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 9. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

14. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

16. **di precisare** che, nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

17. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

18. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

19. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

20. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

22. **di notificare** il presente provvedimento alla A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia – Via Lamarmora, 230;

23. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di

Napoli, alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

24. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo